

POLIZZA TUTELA LEGALE

DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

DEI DIPENDENTI

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

- ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, compreso il Colllegio Contraente;

- ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione;

- CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione;

- INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

- MASSIMALE: la somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro;

- POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione;

- PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

- SOCIETA': l'impresa assicuratrice;

- TUTELA LEGALE : l'assicurazione Tutela legale ai sensi del d.lgs.209/2005 – art.163/4 – art.173/4 e correlati.

- CASO ASSICURATIVO il sinistro, ovvero, il verificarsi del fatto dannoso da cui ne consegue controversia e/o contenzione e/o giudizio penale, per il quale è stipulata l'assicurazione.

- UNICO CASO ASSICURATIVO il caso assicurativo che coinvolge più assicurati

GLOSSARIO

ASSISTENZA ATTIVA
La tutela che viene prestata quando l'assicurato promuove una controversia giudiziale nei confronti delle persone che lo hanno danneggiato; in tal caso si dice che l'Assicurato è attore della controversia.

ASSISTENZA PASSIVA
La tutela che viene prestata quando coloro che ritengano di essere stati danneggiati dall'assicurato stesso promuovono nei suoi confronti un'azione giudiziaria: in tal caso l'Assicurato assume il ruolo di convenuto in giudizio.

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE
La tutela prestata all'assicurato per evitare, mediante una transazione tra le parti, di ricorrere al Giudice.

TRANSAZIONE
L'accordo attraverso il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, evitano l'insorgenza di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.

FATTO ILLECITO
L'inosservanza di una norma di legge, posta a tutela della collettività, o la conseguenza di un comportamento che violi un diritto del singolo e valido verso tutti (diritto assoluto).

REATO
Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa specie delle pene detentive e/o pecuniarie; per i delitti la reclusione o la multa, per le contravvenzioni l'arresto o l'ammenda.

DELITTO COLPOSO O CONTRAVVENZIONALE
Rispettivamente violazione di norme penali o di leggi per negligenza, imperizia, imprudenza, senza volontà né intenzione di commettere alcun reato.

DELITTO DOLOSO
Violazione della norma penale con la volontà e l'intenzione di commettere un reato.

SPESE DI GIUSTIZIA
Sono le spese del processo penale che il condannato deve pagare allo Stato.

PROCESSO CIVILE/PENALE/AMMINISTRATIVO/CONTABILE
Le rispettive sedi competenti a giudicare per materia sono: tribunale civile/tribunale penale/T.A.R./Corte dei Conti e propri organi giudicanti superiori.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, in ogni stato e grado avanti qualsiasi sede e Autorità.
2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione della vertenza;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'art. 13 comma D);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'art. 13 comma E);
- le spese processuali nel processo penale ex art. 535 Codice di Procedura Penale;
- le spese di giustizia;
- Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima

3. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 11 comma 3.

Art. 2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a :

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione della vertenza;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. La Società non si assume il pagamento di :

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali ex art. 541 Codice di Procedura Penale.

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 3 - Indicazioni e dichiarazioni.

Le indicazioni, le dichiarazioni o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C.
La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. 4 - Altre assicurazioni.

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 4 bis - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte.

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto.
Salvo la limitazione prevista dall'art. 10, 2° comma - delle presenti Condizioni Generali il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto se in quel momento il premio e gli accessori sono stati corrisposti; in caso diverso è coperto dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.
Il presente contratto si intende stipulato per la durata di **anni 3** con reciproca rescindibilità annuale con preavviso che dovrà essere inoltrato con lettera raccomandata a.r. 30 gg. prima della singola scadenza annuale.
Allo scadere del periodo di cui sopra, il Collegio si riserva la facoltà di confermare il servizio per un periodo non superiore a 36 (trentasei) mesi, previa opportuna comunicazione da inoltrarsi almeno 2 (due) mesi prima della scadenza. Tale estensione temporale, disposta con apposito atto del Colllegio, dovrà avvenire alle stesse condizioni sia normative che finanziarie.

Art. 6 – Disdetta e recesso.
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso la Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 - Pagamento del premio.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno successivo del pagamento.
Se l'Assicurato non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Il pagamento del premio deve essere eseguito all'Agenzia cui è assegnato il contratto.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, per il versamento della prima rata di premio è previsto un periodo di mora di 30 giorni.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni.
Tutte le comunicazioni cui sono tenuti il Contraente e/o gli aventi diritto, ai sensi del presente contratto, possono essere inviate, alla Società o all'Agenzia cui è assegnato il contratto stesso, a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, telex, telefax o altro mezzo tecnologico idoneo atto a comprovare la data e il contenuto.
Clausole ed accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione generale della Società.

Art. 9 - Diminuzione del rischio.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 10 – Inizio e termine della garanzia – retroattività e ultra attività -.
La garanzia è operante per i casi assicurativi insorti durante il periodo di validità del contratto, indipendentemente dalla data in cui gli atti ed i comportamenti sono stati posti in essere, purché non antecedenti a due anni dalla data di decorrenza della presente polizza; per le controversie contrattuali la garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti entro tre mesi dalla decorrenza della polizza.
Nel caso di insorgenze di casi assicurativi relativi a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla data di effetto indicata in polizza, l'Assicurazione opererà comunque nei limiti ed alle condizioni previsti nella stessa, dopo l'esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di assicurazione stipulati in precedenza.

L'Assicurazione è altresì operante per i casi assicurativi denunciati alla Società successivamente alla cessazione della polizza, fino ad un massimo di anni due, a condizione che i sinistri siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere nel periodo di durata dell'assicurazione indicata in polizza.

Art. 11 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. Il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificata e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 15 (quindici) giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società, contemporaneamente alla denuncia della vertenza.

Art. 12 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa.

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa deve, pena la decadenza della garanzia assicurativa:

a) informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari della vertenza, nonchè indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonchè informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

L'Assicurato è inoltre tenuto a regolarizzare i documenti necessari a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonchè ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Art. 13 - Gestione del sinistro.

A) Ricevuta la denuncia di sinistro, la Società si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia.
B) Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini degli articoli sopra indicati.
C) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenti possibilità di successo.
D) L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale che giudiziale senza preventiva autorizzazione della Società.
E) L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordato con la Società.
F) La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti tecnici e Periti.
G) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e la Società, la decisione viene demandata, con esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente giurisdizionalmente, a norma del Codice di Procedura Civile; ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 14 - Recupero di somme.

Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all'Assicurato/Contraente. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziale o concordate transattivamente vanno invece a favore della Società che le ha sostenute o anticipate.

Art. 15 - Estensione territoriale.
L'Assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, nonché nel territorio dell'Unione Europea e che in caso di giudizio siano trattate dall'autorità giudiziaria degli stessi Paesi.

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge.
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitari.

Art. 17 - Imposte e tasse.
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 18 – Individuazione degli assicurati
Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione della garanzia si farà sempre e in ogni caso riferimento agli atti e registri tenuti dal Contraente che si impegna a farne copia a semplice richiesta della Società.

Art. 19 - Regolazione premio. (valida esclusivamente se richiesto dal parametro per la determinazione del premio).
Il premio viene anticipato in via provvisoria, nell'importo risultante dal conteggio esposto nell'allegato alla polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, i dati necessari per la regolazione del premio.
Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie, quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30/06/1965 N. 1124 e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.
Nel caso in cui il Contraente / Assicurato nei termini prescritti non abbia effettuato né la comunicazione dei dati e neppure il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine di trenta giorni per i relativi adempimenti; trascorso inutilmente tale periodo resta fermo per la Società il diritto di agire giudizialmente.

GARANZIE PARTICOLARI ENTI LOCALI

Art. 20 – Garanzie integrative

Le garanzie tutte, previste all'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, vengono prestate al Collegio Contraente, per le spese dallo stesso sostenute relativamente ai casi assicurativi che riguardano il Collegio stesso, il Presidente, il Tesoriere, il Segretario, gli altri Componenti il Consiglio Direttivo ed i dipendenti tutti e che siano connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni.

A maggior precisazione e comunque a titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono comprese in garanzia tutte le attività e funzioni svolte dalle suddette figure a servizio e nell'interesse del Colllegio, esclusi comunque i fatti derivanti dalla vita privata.

Laddove la Contraente avesse optato per l'assicurazione parziale di alcuni soggetti tra quelli di cui sopra, la copertura assicurativa seguirà la relativa indicazione espressa dalla scheda di quotazione, con indicazione scritta sul frontespizio di polizza.

Le garanzie valgono per:

1. **Difesa penale** per **delitti colposi** e **contravvenzioni** per:
   - fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio;
   - fatti relativi alla circolazione stradale, quando gli assicurati per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell'Ente.

2. **Difesa penale** per **delitti dolosi** ascritti alle persone garantite in polizza e riferite all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio.
   La garanzia è subordinata ad una delle seguenti ipotesi:
   - assoluzione con sentenza passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Esclusa inoltre la definizione del procedimento con l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento);
   - derubricazione a reato colposo;
   - archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

   Fermo restando l'obbligo per gli assicurati di denunciare il sinistro, nel momento in cui ha inizio l'azione penale o l'assicurato abbia avuto comunque notizie di coinvolgimento nell'indagine penale, la società provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali nei limiti del massimale in attesa della definizione del giudizio.
   Nel caso siano accertati nei confronti degli assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo, la Società richiederà agli stessi il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. La garanzia opera in deroga all'art. 21.

3. **Assistenza Attiva**:
   La garanzia è operante sia in fase stragiudiziale che in fase giudiziale per l'assistenza e la tutela volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dal Contraente/Assicurato nell'esercizio della sua attività per fatto colposo o doloso di terzi; in tal caso, se l'esito è favorevole, le spese liquidate giudizialmente e transattivamente in favore del Contraente e degli Assicurati saranno di pertinenza della Società, in base all' art. 1916 C.C..
   La garanzia è sempre valida, quando ne sussistono i presupposti, per l'assistenza e la tutela necessaria a promuovere azione penale nei confronti di terzi, da parte del Contraente/Assicurato.
   È compresa la tutela legale per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi dell'Ente o di proprietà privata sempreché connessi all'espletamento del mandato e dei servizi autorizzati dall'Ente assicurato.

La presente garanzia opera qualora l'Assicurato sia l'Ente, limitatamente alla fase giudiziale, con esclusione di quella stragiudiziale.

4. **Sicurezza:**

A) la garanzia è valida per la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni e per le opposizioni avverse i provvedimenti amministrativi nei casi di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 626/94, D. Lgs. 758/94, D. Lgs. 494/96, D. Lgs.22/97, D.Lgs. 276/2003, D.Lgs. 223/2006 e successive modifiche ed alle altre disposizioni normative regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l'Assicurato abbia regolarmente provveduto alla valutazione dei rischi ed alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

B) La garanzia è valida per la opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.L. 626/94, D.L. 494/96 D. Lgs. 22/97, D. Lgs. 276/2003, D. Lgs. 223/2006 e successive modifiche e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro.

C) **Privacy**: La garanzia è valida per la opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie dovuti ad inosservanza della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali.

Per insorgenza dei casi assicurativi si intende:
- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per le vertenze assicurative che siano insorte durante il periodo di validità del presente contratto.

5. **Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto a carico del Contraente.**

Sono garantite le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi ed azioni di responsabilità amministrativa e contabile e giudizio di conto di fronte alla Corte dei Conti, purché gli assicurati siano prosciolti con provvedimento definitivo od archiviazione per mancanza del danno.

Fermo restando l'obbligo per gli assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione di responsabilità, la Società provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali nei limiti del massimale in attesa della definizione del giudizio.

La garanzia opera anche prima dell'emissione dell'atto di citazione in giudizio compreso l'invito a dedurre e l'audizione personale nonché cautelare di sequestro.

Nel caso siano accertati, mediante sentenza definitiva nei confronti degli assicurati elementi di responsabilità per dolo o colpa grave, la Società richiederà agli stessi il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio, salvo che l'Assicurato abbia sottoscritto appendice per colpa grave per la responsabilità amministrativa contabile e giudizio di conto.

Art. 21 – Esclusioni
Le garanzie non sono valide:
a) per controversie concernenti le successioni e le donazioni;
b) per controversie in materia fiscale e tributaria;
c) per controversie concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale;
d) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
e) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
f) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
g) per le controversie riguardanti la circolazione dei veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 990/69 e successive modifiche e integrazioni, di proprietà o non dell'Ente contraente e condotti dagli amministratori o dai dipendenti dell'Ente contraente, relativamente a fatti connessi alla circolazione non avvenuta durante l'espletamento di incarichi, missioni, compiti d'ufficio;
h) per fatti dolosi e per colpa grave con deroga prevista all' art. 20 delle Garanzie Particolari Enti Locali.

Art. 22 - Massimale.
Le garanzie previste dalla presente polizze vengono prestate fino al massimale, come indicato nella scheda di quotazione e riportato nel frontespizio di polizza. Il massimale si intende per sinistro e senza limite annuo.

Art. 23 – Clausola Broker
Il Contraente si affida per la gestione del presente contratto alla Spett.le A&M Consulting srl. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto della Contraente dalla Spett.le A&M Consulting S.r.l.

SCHEDA DI QUOTAZIONE

CALCOLO DEL PREMIO DEL PROGETTO ASSICURATIVO SPESE LEGALI E PERITALI DELL'ENTE

Massimale € 30.000,00 per caso assicurativo e senza limite per anno assicurativo

Assicurati

Collegio dei Geometri della Provincia di Genova Contraente

Presidente

Tesoriere

Segretario

Altri Componenti il Consiglio Direttivo n…6….

Componenti il Consiglio di disciplina territoriale n.9

Dipendenti n.4....